

FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.

DISCIPLINARE DI GARA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DI TUTTE LE OPERE E
PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE E DARE COMPLETAMENTE
ULTIMATI I "LAVORI DI INTERRAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA F.A.L.
BARI-MATERA, A DOPPIO BINARIO A SCARTAMENTO RIDOTTO, DAL KM
9+000 AL KM 11+000 NELL'AGGREGATO URBANO DELLA CITTA DI
MODUGNO" – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE.


PARTE PRIMA

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Modalità di presentazione

a) il plico contenente le buste interne relative ai "documenti",
"all'offerta tecnica" e "all'offerta economica e temporale", di cui
rispettivamente ai successivi capi I, II e III, dovrà pervenire, a pena di
esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale,
oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine
perentorio di cui al paragrafo IV.5 del bando di gara e all'indirizzo di
cui al paragrafo I.2 del medesimo bando;

b) è altresì facoltà del concorrente provvedere alla consegna a
mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo stesso



indirizzo di cui al paragrafo 1.2 del bando di gara, tutti i giorni non festivi, con l'esclusione del sabato, dalle ore 08.30 alle ore 13.30;

c) in caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione;

d) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso a esclusivo rischio del mittente; la stazione appaltante non è tenuta a effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;

e) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima;

f) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste (v. Cons. Stato, Sez. VI, 21 gennaio 2013, n. 319);


g) le buste interne devono essere sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura;

h) il plico deve contenere al proprio interno tre buste recanti l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:

- **Busta 1 "Documenti"**

- **Busta 2 "Offerta tecnica "**

- **Busta 3 "Offerta economica e temporale".**



I. Contenuto della busta n. 1 "Documenti"

I.1 Documentazione richiesta a pena di esclusione

a) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara il possesso:

1) dei requisiti di ordine generale di cui al successivo paragrafo I.2;

2) dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo paragrafo I.3;

3) dei requisiti del progettista di cui al successivo punto I.4 ;

b) cauzione provvisoria prestata ai sensi dell'art. 75, d. l.vo n. 163/2006; in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o aggregazione di imprese retiste non ancora costituiti, la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi, consorziarsi o aggregarsi;

c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, d. l.vo n. 163/2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 113 del d. l.vo n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario;

d) dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere nel complesso preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi,

sulle condizioni contrattuali, sulla esecuzione dei lavori e sui tempi di realizzazione e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010;


e) attestazione della stazione appaltante di avvenuto sopralluogo: i concorrenti sono obbligati a prendere visione dello stato dei luoghi ove sarà effettuato l'intervento. Si precisa che ogni soggetto non potrà rappresentare più di una impresa e pertanto sarà rilasciata una sola attestazione di avvenuto sopralluogo per ciascuna persona che lo esegua. La presa visione potrà essere effettuata esclusivamente dai seguenti soggetti:

1) legale rappresentante dell'impresa;

2) direttore tecnico dell'impresa e soggetti all'uopo muniti di delega, recante in allegato copia di un valido documento di identità del delegante.

Tali qualità vanno comprovate con l'esibizione di documenti di identità e di certificato camerale della partecipante.

La presa visione dei luoghi, con rilascio della relativa attestazione di presa visione, avverrà, nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, previa richiesta di appuntamento, da concordare



con il R.U.P. di gara, ing. Eduardo Messano - tel. +39 080/5725209, +39 080/5725234, +39 349/7610619.


f) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di euro 200,00, a favore dell'A.V.C.P., secondo le modalità e i termini previsti dalle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge n. 266/2005, al seguente indirizzo: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>, ossia:

1) online mediante carta di credito dei circuiti Visa, Master card, Diner, American Express. In tal caso, a riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione;

2) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato da "Servizio di riscossione" presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati al pagamento di bollette e bollettini; lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato all'offerta.

Per ulteriore dettaglio si fa rinvio al sito dell'Autorità sopra richiamato.

g) **limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore:** ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), d.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza e i



limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento;

h) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti e GEIE: ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 3, 5, 7, primo periodo, 12, 13 e 14, del d. l.vo n. 163/2006, deve essere allegato:

1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione, pena l'esclusione, dei lavori o della quota di lavori affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, d. l.vo n. 163/2006. Si precisa che in tale dichiarazione deve essere altresì specificato il tipo di raggruppamento;

2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione, pena l'esclusione, del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e dei lavori o della quota di lavori da affidare a ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo, il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;

3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi paragrafi

1.2 e 1.3, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza; le imprese cooptate ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 5, d.P.R. n. 207/2010, devono possedere i requisiti di cui all'art. 38, comma 1, D. Lgs. n. 163/2006 e rendere le dichiarazioni di cui ai successivi paragrafi 1.2 e 1.3;

i) limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:

1) ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del d. l.vo n. 163/2006, deve essere indicato in sede di offerta, pena l'esclusione, il consorziato o i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara;

2) il consorziato o i consorziati così indicati devono possedere i requisiti di cui all'art. 38 del d. l.vo n. 163/2006 e presentare e sottoscrivere, pena l'esclusione, le dichiarazioni di cui al successivo paragrafo 1.2 unitamente all'offerta; ai consorziati individuati per l'esecuzione dei lavori è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l'art. 353 del codice penale;


j) limitatamente ai consorzi stabili: ai sensi dell'art. 36, comma 5, d. l.vo n. 163/2006, i consorzi stabili, se non intendono partecipare in proprio ed eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione d'impresa, sono tenuti a indicare, a pena di esclusione, per quali consorziati esecutori il consorzio concorre; questi ultimi devono possedere e dichiarare, pena l'esclusione, i requisiti di cui all'art. 38 del d. l.vo n. 163/2006; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in

qualsiasi altra forma alla presente gara: in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l'art. 353 del codice penale;

k) limitatamente ai concorrenti che intendono oppure che devono avvalersi del subappalto:

- in caso di subappalto "facoltativo" (ipotesi in cui il concorrente eserciti la mera facoltà di ricorrere al subappalto, pur possedendo autonomamente i requisiti di qualificazione imposti per la partecipazione alla gara): ai sensi dell'articolo 118, d. l.vo n. 163/2006, una dichiarazione con la quale il concorrente indica le lavorazioni o parti di opere oggetto dell'appalto appartenenti alla categoria prevalente e/o scorporabili che intende subappaltare; i servizi di progettazione non sono subappaltabili, se non ai sensi dell'art. 91, comma 3, d. l.vo n. 163/2006 e salvo specifica autorizzazione scritta della committente;


- in caso di subappalto "necessario" (ipotesi in cui il concorrente non sia autonomamente in possesso di un requisito di qualificazione e, pertanto, intenda avvalersi di altro operatore ai fini della stessa qualificazione richiesta per la partecipazione alla gara): ai sensi del combinato disposto degli artt. 107, 108 e 109, d.P.R. n. 207/2010, una dichiarazione con cui il concorrente indichi quali siano le lavorazioni o parti di opere oggetto dell'appalto che dovranno obbligatoriamente subappaltarsi, nonché il nominativo dell'impresa subappaltatrice, la quale dovrà rendere la dichiarazione, già in fase di gara, in ordine al



possesso dei requisiti generali ex art. 38, d. l.vo n. 163/2006 e dei requisiti speciali di qualificazione obbligatoria, mediante attestazione S.O.A., di cui è carente e intende avvalersi il concorrente (v. Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2508; *idem*, Sez. V, 21 novembre 2012, n. 5900);

l) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento**: ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, d. l.vo n. 163/2006, il concorrente può avvalersi dei requisiti di ordine speciale posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), nonché qualora sprovvisto dei requisiti di progettazione, in alternativa all'indicazione dei progettisti a titolo di mera collaborazione o eventualmente associati, avvalersi dell'opera e delle capacità professionali e di esperienza di altro soggetto (denominato soggetto "ausiliario"), alle condizioni di cui al successivo capo IV lett. a);

m) **limitatamente alle imprese riunite nell'ambito di una rete di imprese ex art. 3, comma 4-ter l. n. 33/2009**: occorre operare una differenziazione ai fini della partecipazione alla gara e della qualificazione, a seconda delle diverse modalità di sottoscrizione del contratto di rete e del diverso grado di strutturazione della stessa, in conformità a quanto stabilito nella determinazione dell'A.v.c.p. n. 3 del 23 aprile 2013: "Partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici ai sensi degli articoli 34 e 37 del d. l.vo 163/2006".



9

In caso di partecipazione alle gare da parte di imprese riunite nell'ambito di una rete di imprese, ricorre l'obbligo:

- di presentare in originale, o in copia autentica conforme all'originale ai sensi di legge, pena l'esclusione, il contratto di rete costituito per atto pubblico, scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente, secondo quanto previsto dall'art. 45 del d.l. n. 83/2012 (convertito in L. n. 134/2012), iscritto nel registro delle imprese per ciascun partecipante, che ha acquisito efficacia a decorrere dall'ultima delle iscrizioni imposte a tutti i contraenti originari. Nel caso di acquisto della soggettività giuridica, è esclusa la possibilità di redigere l'atto con mera firma digitale;


- di presentare in originale o in copia autentica conforme all'originale, ai sensi di legge, pena l'esclusione, il certificato di iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

- nel caso in cui la rete sia dotato di un organo comune e di soggettività giuridica, nel cui programma rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara, l'aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, sicché la domanda e l'offerta presentate valgono a impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto, salvo diverse indicazioni in sede di offerta. L'organo comune deve indicare la composizione dell'aggregazione tra le imprese che partecipa alla gara; alle imprese indicate è fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi

altra forma. Il contratto di rete deve contemplare il conferimento di un mandato che presenti tutti i requisiti stabiliti dall'art. 37 del d. l.vo n. 163/2006 a partecipare a procedure di gara e a stipulare il relativo contratto;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, deve essere confermata, dalle imprese retiste, pena l'esclusione, all'atto della partecipazione alla gara, mediante la sottoscrizione della domanda e dell'offerta, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale dell'organo di rappresentanza comune al quale è stato conferito il potere, in qualità di mandatario, di presentare l'offerta nella presente procedura di gara;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o sia sprovvisto di organo comune, laddove il contratto di rete escluda tale potere di rappresentanza, per cui l'organo comune agisce in nome proprio, l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento costituendo o costituito, con l'applicazione delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono essere osservate le seguenti formalità: sottoscrizione dell'offerta o della domanda di partecipazione delle imprese retiste parte dell'aggregazione interessata all'appalto; sottoscrizione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a una delle imprese retiste partecipanti



alla gara per la stipula del relativo contratto. In alternativa, è sempre ammesso il conferimento del mandato prima della partecipazione alla gara alla stessa stregua di un R.T.I. costituito.

Il mandato può assumere alternativamente la forma di: scrittura privata non autenticata, sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete o dai loro rappresentanti legali, nel caso di contratto di rete redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata; scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto per atto firmato digitalmente;

- in ogni caso, ciascuna impresa retista deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi paragrafi 1.2 e 1.3, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti generali e speciali di propria competenza;

n) dichiarazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 bis e 5 quinquies, d. l.vo n.163/2006:


- del domicilio eletto per le comunicazioni;

- indirizzo di posta elettronica certificata;

- il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;

1.2 Requisiti di ordine generale

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, capo I, del presente disciplinare di gara, attestanti l'assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come segue:




1) iscrizione per l'attività oggetto di appalto nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI. A al decreto legislativo n. 163/2006, completa dei dati anagrafici e di residenza del titolare, dei soci, dei direttori tecnici, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dei soci accomandatari o del socio unico, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

2) assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, d. l.vo n. 163/2006:

a) soggetti che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186 bis, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) soggetti nei cui confronti è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3, l. n. 1423/1956 (ora art. 6, d. l.vo n. 159/2011), o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10, l. n. 575/1965 (or art. 67, d. l.vo n. 159/2011); le dichiarazioni relative all'assenza delle misure di prevenzione o delle cause ostative di cui alla presente lettera b), devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il concorrente, come segue:

- il titolare e il direttore tecnico in caso di impresa individuale;




- tutti i soci e il direttore tecnico in caso di società in nome collettivo;

- tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice;

- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

c) soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. Il concorrente deve dichiarare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ex art. 38, comma 2 del Codice. Il concorrente non è tenuto a indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.




Le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare:

- il titolare e il direttore tecnico in caso di impresa individuale;
- tutti i soci e il direttore tecnico in caso di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e, pertanto, il concorrente deve dichiarare:

- se vi siano o non vi siano soggetti tenuti alla dichiarazione ex art. 38, comma 1, lett. c), d. l.vo n. 163/2006 cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.




Sussiste in capo al cessionario di azienda l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), d. l.vo. n. 163/2006 anche con riferimento agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la cedente nell'ultimo anno anteriore alla data di indizione del bando (v. Cons. Stato, Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 10).

Sussiste, altresì, in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), d. l.vo n. 163/2006, anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata o le società fuse in nell'ultimo anno (v. Cons. Stato, Ad. plen., 7 giugno 2012, n. 21);

- qualora vi siano tali soggetti, il concorrente deve dichiarare l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta;

- qualora vi siano soggetti per i quali sussistano cause di esclusione, il concorrente deve dimostrare di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;

d) soggetti che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17, l. 19.3.1990, n. 55; l'esclusione ha la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;




e) soggetti che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) soggetti che hanno commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

A tali fini si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui dall'art. 48 bis, co. 1 e 2 bis, d.P.R. n. 602/1973; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; a quest'ultimo proposito, non è ammissibile la partecipazione alla procedura di gara del soggetto che, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, non abbia già conseguito il provvedimento di accoglimento dell'istanza di



rateizzazione o dilazione del debito tributario (v. Cons. Stato, Ad. plen., 5 giugno 2013, n. 15);


h) soggetti iscritti, ai sensi del comma 1 *ter* dell'art. 38, d. l.vo n. 163/2006, nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, d. l.vo n. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.

Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2, co. 2, d. l. n. 210/2002, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 266/2002; i soggetti di cui all'art. 47, co. 1, d. l.vo n. 163/2006 dimostrano, ai sensi dell'art. 47, co. 2, d. l.vo n. 163/2006, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

l) soggetti che non presentino la certificazione di cui all'art. 17, legge n. 68/1999, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 38, d. l.vo n. 163/2006;

m) soggetti nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d. l.vo n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica




amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1, d.l. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2006;

m-bis) soggetti iscritti, ai sensi dell'art. 40, comma 9 *quater*, nel casellario informatico di cui all'art. 7, co. 10, d. l.vo n. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) soggetti di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13.5.1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, co. 1, l. n. 689/1981. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'A.v.c.p., la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

La dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38 lett. m-ter), deve essere resa individualmente dai seguenti soggetti anche non firmatari dell'istanza di ammissione alla gara:

- il titolare e il direttore tecnico in caso di impresa individuale;



- tutti i soci e il direttore tecnico in caso di società in nome collettivo;

- tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice;

- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;


m-*quater*) soggetti che si trovino, rispetto a un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

I concorrenti allegano, alternativamente:

- la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c. c. rispetto ad alcun soggetto e di avere formulato l'offerta autonomamente;

- la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c. c. e di avere formulato l'offerta autonomamente;

- la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al



concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. e di avere formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi suindicate, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Alla dichiarazione devono essere allegati i documenti (ad es. visure storiche, statuti, documenti relativi all'organizzazione aziendale, accordi contrattuali all'interno dello stesso gruppo) da cui emerga la sussistenza di tale autonomia e in cui si dia evidenza che la situazione di controllo, di mero collegamento ex art. 2359, comma 3 c.c., o relazione di semplice fatto (ad es. società tra loro del tutto indipendenti, ma controllate dalle stesse persone fisiche, oppure da persone fisiche appartenenti alla stessa famiglia), non ha influito sulla formulazione dell'offerta. Detti documenti devono essere inseriti in apposita busta, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e della dicitura "Verifica della documentazione - sussistenza situazione di controllo".

La verifica di detta documentazione e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica;

3) di non essersi avvalso dei piani di emersione in applicazione della l. n. 266/2002;

4) l'inesistenza delle cause di esclusione dalla procedura di appalto di cui all'art. 41, D.Lgs. n. 198/2006;

5) l'inesistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 44, D.Lgs. n. 286/1998;

6) di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste all'art. 90 comma 8, d. l.vo n. 163/2006, con il soggetto incaricato della progettazione dei lavori;

6) di non aver instaurato, a decorrere dal 28.11.2012, a norma dell'art. 53, comma 16 *ter*, d. l.vo n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. e), l. n. 190/2012, rapporti lavorativi o professionali con ex dipendenti pubblici che abbiano esercitato negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni di cui ha beneficiato l'impresa concorrente;

7) l'assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, d. l.vo n. 163/2006, ossia che alla stessa gara non partecipa individualmente e in raggruppamento temporaneo, o in raggruppamento temporaneo a valle di una aggregazione di imprese aderenti a un contratto di rete, ovvero consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero ancora quale consorziata di consorzio stabile o consorziata indicata per l'esecuzione da un consorzio di cooperative o di imprese artigiane.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 38, d. l.vo n. 163/2006, si applica l'art. 43, d.P.R. n. 445/2000; resta fermo per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2, d. l. n. 210/2002, convertito dalla

l. n. 266/2002 e di cui all'art. 3, co. 8, d. l.vo. n. 494/1996 (ora art. 90, co. 9, d. l.vo. n. 81/2008).

I.3 Requisiti di ordine speciale per esecutori: capacità tecnica

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, capo I, del presente disciplinare di gara, attestanti il possesso dei requisiti speciali di capacità tecnica, come segue:

a) il possesso dell'attestazione di qualificazione S.O.A., in corso di validità, riportante tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie e classifiche di attestazione rilevanti ai fini della partecipazione, annotazione del possesso del sistema di qualità); in luogo della dichiarazione, il possesso dell'attestazione S.O.A. può essere comprovato mediante allegazione dell'originale o di copia autenticata ai sensi di legge della medesima attestazione.

L'attestazione S.O.A. deve essere posseduta per categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare, ai sensi del bando di gara.

- Raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi

Sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 37, commi 1, 3 e da 5 a 19, d. l.vo n. 163/2006, con le seguenti precisazioni:

1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla quota di

partecipazione costituita dalla parte di lavori o delle categorie di lavori per le quali si qualifica e che intende assumere nel raggruppamento;


2) ai sensi dell'art. 92, comma 2, d.P.R. n. 207/2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la mandataria o capogruppo deve essere in possesso del requisito nella misura non inferiore al 40% di quanto richiesto all'intero raggruppamento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento; in ogni caso i requisiti così posseduti dalle imprese riunite devono essere almeno pari a quelli richiesti per l'impresa singola;

3) ai sensi dell'art. 92, comma 3, d.P.R. n. 207/2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale la mandataria o capogruppo deve possedere il requisito nella categoria prevalente e per il relativo importo; nelle categorie scorporate ciascuna mandante o impresa consorziata deve possedere il requisito previsto per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola; i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da operatori economici mandanti devono essere posseduti dalla mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente; in ogni caso i

requisiti così posseduti dalle imprese riunite devono essere almeno pari a quelli richiesti per l'impresa singola;

b) certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, nel settore dei lavori ferroviari, come richiesta dal bando di gara, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale di tipo orizzontale il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale di tipo verticale il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati, a eccezione delle imprese mandanti che assumono lavori delle categorie scorparabili per le quali ultime sia sufficiente la qualificazione in classifica II. Ai sensi dell'articolo 63, d.P.R. n. 207/2010 il possesso di tale certificazione deve risultare obbligatoriamente da annotazione in calce all'attestazione S.O.A..

In alternativa può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato o dalla pertinente dichiarazione sostitutiva esclusivamente qualora il concorrente sia in possesso di attestazione S.O.A. in corso di validità ma tale condizione non sia stata ancora annotata sulla predetta attestazione, a condizione che l'operatore economico allegghi l'istanza già presentata alla S.O.A., con prova



dell'avvenuto ricevimento, finalizzata all'aggiornamento dell'attestazione.

I.4 Requisiti del progettista per la redazione del progetto esecutivo

a) ai fini della redazione della progettazione esecutiva, il concorrente deve possedere uno dei seguenti requisiti:


1) l'attestazione S.O.A. di cui al precedente capo I.3, lett. a) anche per prestazione di progettazione e per categorie e importi adeguati ai lavori da appaltare, ai sensi del capo II, par. II.7 del bando di gara e dell'art. 1.2 del capitolato speciale d'appalto;

2) in mancanza, ai sensi dell'art. 53, comma 3, d. l.vo n. 163/2006, deve associare, in raggruppamento temporaneo di tipo verticale e in qualità di mandante, uno o più soggetti tra quelli elencati all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f bis), g) e h), d. l.vo n. 163/2006, in possesso dei citati requisiti progettuali cui affidare, in caso di aggiudicazione, le attività di progettazione (progettista associato);


3) ovvero, indicare uno o più soggetti tra quelli elencati all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f bis), g) ed h), d. l.vo n. 163/2006, in possesso dei citati requisiti progettuali cui affidare, in caso di aggiudicazione, le attività di progettazione (progettista indicato).

b) i soggetti incaricati della redazione della progettazione esecutiva ai sensi della precedente lettera a), punti nn. 2 e 3, devono dichiarare, oltre alle qualifiche professionali:

1) l'assenza di cause di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, d. l.vo n. 163/2006;



	2) l'iscrizione al relativo ordine professionale;	
	3) il rispetto degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 90, d. l.vo n. 163/2006 s.m.i. e all'art. 253, d.P.R. n. 207/2010;	
	c) i progettisti, nel caso previsto dalla precedente lettera a), punti nn. 2 e 3, devono inoltre obbligatoriamente essere in possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa ex art. 263 del d.P.R. n. 207/2010 di seguito indicati:	
	1) fatturato globale per servizi di progettazione di cui all'art. 252, d.P.R. n. 207/2010, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di gara, per un importo non inferiore a 2 (due) volte l'importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva a base di gara;	
	2) avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di progettazione di cui all'art. 252, d.P.R. n. 207/2010 relativi ai lavori appartenenti a ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferisce la progettazione esecutiva da affidare, di importo globale per ogni classe e categoria almeno pari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo a ognuna delle classi e categorie;	
	3) avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di due servizi di progettazione di cui all'art. 252, d.P.R. n. 207/2010, relativi ai lavori appartenenti a ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferisce la progettazione esecutiva da affidare, di importo totale non inferiore a un valore pari	



a 0.40 (zerovirgolaquaranta) volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo a ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;

4) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita iva e che firmino il progetto o i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione iva, nonché i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni) nella misura pari a 2 (due) volte rispetto alle 10 (dieci) unità stimate come necessarie per lo svolgimento dell'incarico di progettazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al bando di gara, tra cui obbligatoriamente:

- un esperto in gallerie realizzate in cemento armato;
- un esperto in tracciati ferroviari;
- un esperto segnalamento ferroviario;
- un geologo.

I servizi valutabili sono quelli di cui all'art. 263, comma 2, d.P.R. n. 207/2010.

Per ciascun incarico dovrà essere fornito, oltre all'importo, la descrizione della prestazione, nonché il soggetto che ha svolto il servizio e il relativo committente. Per il requisito di cui al n. 4), il personale tecnico deve essere nominativamente indicato con la precisazione del rapporto, ruolo o carica rivestiti in relazione al soggetto offerente.

II. Contenuto della busta n. 2 "Offerta tecnica"

In questa busta deve essere contenuta, a pena di esclusione, solo l'offerta tecnica redatta con riferimento a ciascun sub-parametro di valutazione indicato alla Parte Seconda, capo I, lett. a) del presente disciplinare.

L'offerta tecnica non dovrà recare varianti che modifichino le impostazioni sostanziali del progetto definitivo dell'opera approvata e posta a base di gara, che diminuiscano i carichi di esercizio o che comportino modifiche di tracciato o che, comunque, richiedano nuove approvazioni urbanistico-ambientali, o che modifichino le prescrizioni impartite dagli Enti competenti in sede di approvazione del progetto a meno che non sia esplicitamente consentito nei successivi sub-elementi di valutazione al fine di ottemperare a specifiche prescrizioni degli Enti. Non saranno prese in considerazione, pertanto, le varianti che non risponderanno ai vincoli sopra indicati, ai sensi dell'art. 76, comma 4, d. l.vo n. 163/2006.

Le soluzioni progettuali migliorative proposte dovranno essere redatte nel rispetto delle previsioni ex art. 93, comma 5, d. l.vo n. 163/2006 come meglio dettagliate dagli artt. 33 e ss., d.P.R. n. 207/2010.

III. Contenuto della busta n.3 "Offerta economica e temporale"

In questa busta deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica, l'indicazione del tempo di esecuzione dei lavori, il cronoprogramma, il computo metrico estimativo e l'analisi dei prezzi e stime.

III.1 Offerta prezzo

L'offerta economica è redatta mediante dichiarazione, su carta resa legale, contenente:

- a) l'indicazione del prezzo offerto per i lavori, inferiore a quello posto a base di gara, al netto di iva e oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, espresso in cifre e in lettere;
- b) l'indicazione del prezzo offerto per la progettazione esecutiva, inferiore a quello posto a base di gara, al netto di iva e oneri, espresso in cifre e in lettere;
- c) l'indicazione dell'importo totale offerto (importo totale offerto per i lavori al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza sommato all'importo del corrispettivo, al netto di iva ed altri oneri, offerto per la progettazione esecutiva) espresso in cifre e in lettere e del relativo ribasso percentuale unico espresso in cifre e lettere.
- d) ulteriori precisazioni:

1) il foglio dell'offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;

2) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre e in lettere; in caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli indicati in lettere prevale l'importo indicato in lettere;

3) il ribasso offerto non riguarda, né si applica all'importo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;

4) ai fini dell'attribuzione del punteggio all'elemento prezzo, si terrà conto della sommatoria degli importi per l'esecuzione dei lavori e della progettazione esecutiva, in base ai ribassi d'asta offerti.

III.2 Tempo di esecuzione offerto

Nello stesso plico devono essere contenuta la dichiarazione del "tempo di esecuzione offerto" per la realizzazione dei lavori, espresso in numero di giorni in diminuzione sul termine di ultimazione dei lavori posto a base di gara che è pari a 600 (seicento) giorni naturali e consecutivi; si precisa che il tempo per l'esecuzione dei lavori non potrà mai essere inferiore a 450 (quattrocentocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna e, pertanto, le eventuali offerte temporali inferiori a 450 gg. verranno riportate al tempo minimo previsto dalla stazione appaltante.

Si precisa che non saranno prese in considerazione, e pertanto saranno escluse, le offerte che prevedono un termine di esecuzione



dei lavori maggiore rispetto al termine indicato nel bando di gara pari a 600 gg.

I punteggi saranno attribuiti come disposto nella Parte Seconda, capo I del presente disciplinare.

III.3 Computi metrici estimativi. Elenco prezzi unitari

Nello stesso plico devono essere, altresì, contenuti i seguenti documenti:

- elenco prezzi unitari, al netto della percentuale di ribasso;
- computo metrico estimativo e quadro economico completi di

tabelle riassuntive relative alle opere oggetto di progettazione; l'importo complessivo del computo metrico estimativo deve corrispondere all'importo dei lavori a base di gara, depurato del ribasso d'asta;

- cronoprogramma delle lavorazioni ai sensi dell'art. 40, comma 2, d.P.R. n. 207/2010.

III.4 Precisazioni

a) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del d. l.vo n. 163/2006:

1) l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;

2) l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo

speciale con rappresentanza a uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione di cui alla busta 1;

b) limitatamente alle imprese aggregate, tenendo conto delle peculiarità derivanti dalla sussistenza a monte di un contratto di rete, ai sensi dell'art. 37, comma 15 *bis* d. l.vo n. 163/2006, introdotto dall'art. 36, comma 5 *bis* l. n. 221/2012: l'offerta economica, i prezzi unitari, il computo metrico estimativo e il cronoprogramma devono essere sottoscritti, a pena di esclusione, dall'organo comune che agisce in rappresentanza della rete, nel caso di rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica; dal rappresentante legale dell'impresa retista alla quale già nel contratto sono stati conferiti i poteri di gestione e rappresentanza che l'abilitano quale organo rappresentativo, poi confermato in sede di partecipazione alla gara, a presentare l'offerta, in qualità di mandataria, in nome e per conto delle mandanti, nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica; viceversa, nel caso in cui il contratto di rete non contiene il mandato a un organo rappresentativo, ovvero nel caso in cui l'organo rappresentativo nominato (persona fisica o giuridica) non partecipi alla gara, i documenti economici sopra indicati devono essere sottoscritti, pena

l'esclusione, dai rappresentanti legali di tutte le imprese della rete, nel caso di raggruppamento costituendo, ovvero dal soggetto cui è stato conferito mandato prima della partecipazione alla gara, alla stregua di un R.T.I. costituito.

IV. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione

IV.1 Avvalimento

In applicazione del capo II, par. II.1, lett. I), del presente disciplinare di gara, l'avvalimento è ammesso alle seguenti condizioni, a pena di esclusione:

- a) in relazione soltanto ai requisiti speciali di cui alle attestazioni di qualificazione SOA richiesti dal presente disciplinare di gara;
- b) ogni concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria (divieto di cd. "avvalimento frazionato", v. Cons. Stato, Sez. VI, 13 giugno 2011, n. 3565);
- c) della stessa impresa ausiliaria non può avvalersi più di un concorrente;
- d) all'impresa ausiliaria è fatto divieto di partecipare in proprio alla presente gara;
- e) l'istituto dell'avvalimento è applicabile al solo concorrente e non anche all'impresa ausiliaria (divieto di cd. "avvalimento a cascata", v. Cons. Stato, Sez. IV, 24 maggio 2013, n. 2832);
- f) anche le imprese ausiliarie devono possedere i requisiti di cui all'art. 38, d. l.vo n. 163/2006;

g) ai sensi dell'art. 49, comma 2, d. l.vo n. 163/2006, alla documentazione amministrativa, oltre all'eventuale attestazione S.O.A. del concorrente e dell'impresa ausiliaria, devono essere allegati:

1) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

2) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:

- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38, d. l.vo n. 163/2006;

- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;

- attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppata o consorziata ai sensi dell'articolo 34, d. l.vo n. 163/2006;

3) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, secondo le indicazioni di cui all'art. 88, comma 1, d.P.R. n. 207/2010; nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto l'impresa

concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

IV.2 Subappalto "necessario"

In caso di subappalto cd. "necessario" valgono le medesime disposizioni in tema di avvalimento di cui al precedente par. IV.1 (v. Cons. Stato, n. 2508/2012 *cit.*), in quanto compatibili.

IV.3 Riduzione dell'importo della cauzione provvisoria

Ai sensi degli artt. 40, comma 7 e 75, comma 7 del d. l.vo n. 163/2006, l'importo della cauzione provvisoria di cui al paragrafo III.1, lettera a), del bando di gara è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, con le seguenti precisazioni:

a) la predetta condizione è dimostrata mediante allegazione dell'originale o della copia autenticata del certificato del sistema di qualità conforme alle predette norme, oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.46, d.P.R. n. 445/2000 riportante i contenuti della certificazione originale;

b) la predetta condizione può, altresì, essere dimostrata con l'allegazione dell'attestazione S.O.A., in originale o copia autenticata, che ne riporti l'annotazione;

c) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;

d) in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 49 del d. l.vo n. 163/2006, per beneficiare della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

IV.4 Cause di esclusione

In conformità al disposto normativo di cui all'art. 46 comma 1 bis del d.l.vo n. 163/2006, nel testo introdotto dall'art. 4, comma 2, lett. d), n. 2 del d.l. n. 70/2011, convertito nella L. n. 106/2011, l'esclusione del concorrente può essere disposta nelle seguenti ipotesi:

a) nel caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei contratti pubblici, dal Regolamento di attuazione e da altre disposizioni di legge vigenti;

b) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;

c) in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

A titolo esemplificativo si abbia riguardo alle cause di esclusione dalla gara individuate dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con la

determinazione n. 4 del 10.10.2012 ("Bando-tipo"), come recepite nel presente disciplinare di gara.

PARTE SECONDA

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

I. Criterio di aggiudicazione:

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 83 e 84 del d.l.vo n.163/2006 e dell'art. 120 d.P.R. n. 207/2010, determinata in base ai seguenti elementi di valutazione qualitativa e quantitativa applicati congiuntamente e di seguito elencati:

a) "Valore tecnico " del progetto esecutivo;

b) "Tempo di esecuzione dei lavori";

c) "Offerta economica".

L'individuazione, in conformità del disposto all'allegato "F" al d.P.R. n. 207/2010, dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo "aggregativo - compensatore".

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà ricavata con la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a) i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a) i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito

(i) variabile tra zero ed uno;

Σ_n = sommatoria.

In particolare:

a) il punteggio relativo all'elemento qualitativo "**Valore tecnico**", **max punti 65**, verrà attribuito prendendo in esame i seguenti sottoparametri di valutazione atti a caratterizzare la soluzione proposta dall'offerente:

1) proposte migliorative sul piano tecnico ed estetico delle opere edili al servizio della stazione ferroviaria **max 8 punti;**

2) efficienza energetica degli impianti (elettrici, idrici, fognanti) **max 4 punti;**


3) proposte migliorative per la riduzione dei disagi alla circolazione ferroviaria F.A.L. durante l'esecuzione dei lavori **max 11 punti;**

4) proposte migliorative per la riduzione delle soggezioni alla circolazione su R.F.I. durante l'esecuzione dei lavori **max 11 punti;**

5) proposte migliorative per la realizzazione dell'impianto A.C.E.I. in previsione del raddoppio della linea ferroviaria **max 11 punti;**

6) misure a favore della riduzione delle vibrazioni e dei rumori in corrispondenza di zone abitate o con attività sensibili **max 10 punti;**

7) proposte migliorative per la viabilità cittadina a seguito delle prescrizioni imposte dal comune di Modugno relativamente al cavalcavia ubicato alla progressiva km 9 + 871 **max 10 punti.**



I singoli coefficienti W_i , saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo le linee guida di cui allegato "F" D.P.R. n. 207/2010.

b) quanto al punteggio relativo all'elemento quantitativo

"Tempo di esecuzione dei lavori", max punti 10.

Si ribadisce che il tempo non potrà mai essere inferiore a 450 gg. naturali e consecutivi. Pertanto le eventuali offerte temporali inferiori verranno riportate al tempo minimo previsto dalla stazione appaltante di 450 gg.

Il coefficiente "t" sarà calcolato attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno, attribuito al tempo di esecuzione più breve pari a 450 giorni e coefficiente pari a zero, attribuito al tempo di realizzazione pari a 600 giorni.

Pertanto, il coefficiente verrà determinato con la seguente formula:

$$T = t * 10$$

dove

$$t = -(1/150) * (x - 450) + 1$$

x = tempo in giorni offerto dal concorrente esimo

c) quanto al punteggio relativo all'elemento quantitativo

"Offerta economica" max punti 25.

Il coefficiente "O" verrà calcolato attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente massimo "1" attribuito al concorrente che avrà formulato il prezzo più basso e il coefficiente "0" assegnato al prezzo a base d'asta.

Pertanto, per gli altri concorrenti, il coefficiente verrà determinato con la seguente formula:

$$O = \frac{x - P_g}{y - P_g}, \text{ dove}$$

x = prezzo offerto concorrente esimo

y = prezzo offerto più basso

P_g = prezzo complessivo a base d'asta

Si precisa che relativamente al punteggio totale raggiunto dal criterio di valutazione del Valore Tecnico (lettera a) di cui sopra, saranno escluse dalla gara quelle offerte che non abbiano raggiunto il punteggio minimo di 39/65, in quanto considerate non idonee alle esigenze della stazione appaltante.

Si precisa, inoltre, che saranno escluse le offerte che prevedono un termine di esecuzione dei lavori maggiore rispetto a 600 giorni.

Pertanto, l'offerta economicamente più vantaggiosa sarà ricavata con la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum [W_i * V_{(a) i}] + T + O$$

La Commissione esaminerà e valuterà le soluzioni progettuali tenuto conto dell'aderenza delle stesse alle esigenze della committente,

della loro funzionalità e del valore tecnico richiesto dalla componente tecnologica dell'intervento.

La Commissione valuterà, inoltre, ai sensi dell'art. 86, comma 2, d. l.vo n. 163/2006, la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

II. Fase iniziale di ammissione alla gara

a) Il giorno e l'ora fissati dal paragrafo IV.8 del bando di gara per l'apertura dei plichi pervenuti, la Commissione di gara provvede, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, a verificare:

1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di non integrità o altre irregolarità relative alla chiusura degli stessi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, ne dispone l'esclusione;

2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti i "Documenti", "Offerta tecnica" e "Offerta economica e temporale";

b) la Commissione di gara, provvede all'apertura della busta contenente i "Documenti" e, sulla base della documentazione presentata, provvede a verificare:


1) che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo o con commistione di centri decisionali e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara; in presenza della busta con dicitura "Verifica della documentazione - sussistenza situazione di controllo" si procederà alla verifica di cui al successivo par. III.2, lett. b), n. 4);

2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), d. l.vo n. 163/2006, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, a escludere il consorziato indicato e il consorzio dalla gara ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo e 36 comma 5 secondo periodo;

3) che gli operatori economici raggruppati o consorziati o retiste, oppure le imprese ausiliarie o subappaltatrici necessarie, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, oppure abbiano assunto la veste di imprese ausiliarie/subappaltatrici necessarie per conto di altri concorrenti e, in caso positivo, a escluderle dalla gara;

4) l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e a ogni altro adempimento richiesto dal predente disciplinare di gara;

Provvede, inoltre a:



- stilare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;

- al sorteggio del 10% delle ditte ammesse ai fini della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, ai sensi dell'art. 48. d. l.vo n. 163/2006.

La stazione appaltante richiede ai concorrenti sorteggiati di comprovare, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della medesima, il possesso dei suddetti requisiti.

II.1 Esame documentazione

Nella successiva seduta pubblica, la Commissione procede all'esame della documentazione prodotta dal soggetto sorteggiato a comprova del possesso dei requisiti dichiarati:

a) ai fini della comprova del requisito progettuale di cui alla Parte Prima, capo I, par. 1.4, lett. c), n. 1), la documentazione da produrre è la seguente:

1) per i liberi professionisti singoli o associati, i raggruppamenti temporanei tra gli stessi, le società di persone e i consorzi stabili di professionisti: dichiarazioni annuali I.V.A. o Modello unico;

2) per le società di ingegneria, i raggruppamenti temporanei e i consorzi stabili di società di ingegneria: bilanci annuali (compresa nota integrativa ex art. 2427 c.c.), riclassificati e corredati da relativa nota di deposito;

b) ai fini della comprova del requisito progettuale di cui alla Parte Prima, capo I, par. I.4, lett. c), n. 2), la documentazione da produrre è la seguente:

1) certificati attestanti l'esecuzione di prestazioni rilasciati dai committenti;

2) copia dei contratti da cui si evincono gli incarichi espletati, nonché copia delle fatture quietanzate corrispondenti alle prestazioni eseguite;


c) ai fini della comprova del requisito progettuale di cui alla Parte Prima, capo I, par. I.4, lett. c), n. 3), la documentazione da produrre è la seguente:

1) certificati attestanti l'esecuzione di prestazioni rilasciati dai committenti;

2) copia dei contratti da cui si evincono gli incarichi espletati, nonché copia delle fatture quietanzate corrispondenti alle prestazioni eseguite;

c) ai fini della comprova del requisito progettuale di cui alla Parte Prima, capo I, par. I.4, lett. c), n. 4), la documentazione da produrre è la seguente:

1) copia del libro matricola/libro unico del lavoro e/o copia di contratti di collaborazione in forma esclusiva su base annua e/o copia Modelli 770;



2) documentazione comprovante la presenza di un giovane progettista laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione;

3) ogni altra documentazione comprovante l'esperienza professionale specifica richiesta dal par. 1.4, lett. c), punto n. 4) del presente disciplinare; all'esito della suddetta verifica, la Commissione adotta i provvedimenti di cui all'art. 48, d. l.vo n. 163/2006.

Successivamente, verificata l'integrità del plico in cui sono state collocate le buste "2" e "3", procede all'apertura delle stesse ai sensi dell'art. 120 d.P.R. n. 207/2010 come modificato dalla l. n. 94/2012. (Cons. Stato, Ad. plen., 27 giugno 2013, n. 16).

III. Apertura buste interne.

III.1 Esame "Offerta tecnica"

La Commissione provvede in seduta pubblica all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica dei concorrenti ammessi alla procedura e, constatata l'integrità dei plichi, procede in una o più sedute riservate all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al precedente capo I, lett. a);

III.2 Apertura della busta "Offerta economica e temporale" e formazione graduatoria provvisoria

Il Presidente della Commissione di gara, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi, con almeno un giorno lavorativo

di anticipo, procede alla lettura dei punteggi relativi alle offerte tecniche attribuiti a ciascun concorrente.

Indi, constatata l'integrità delle buste interne della "Offerta economica e temporale", procede:

1) alla verifica della correttezza formale delle sottoscrizioni;

2) alla verifica della correttezza formale dell'indicazione dei ribassi percentuali offerti;

3) alla lettura dei prezzi ribassati offerti da ciascun concorrente;

4) a verificare gli altri documenti prodotti al fine di comprovare che la situazione di controllo o di collegamento non abbia influito sulla formulazione dell'offerta e pertanto:

- accerta la non imputabilità delle offerte a un medesimo centro decisionale;

- esclude i concorrenti di cui viene accertato che le offerte sono riconducibili a un unico centro decisionale;

5) all'assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte con le modalità e i criteri di cui al precedente capo I, lett. b) e c);

6) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche e temporali;

7) alla formulazione della graduatoria provvisoria; in caso di parità tra più offerte la collocazione delle stesse nella graduatoria si determinerà mediante sorteggio;

8) a individuare le eventuali offerte anomale ai fini della relativa verifica di congruità;

9) a disporre, in seduta riservata, la verifica di congruità delle offerte sospette di anomalia, nel rispetto del procedimento di cui agli artt. 86 e ss. d. l.vo n. 163/2006 e dell'art. 121 d.P.R. n. 207/2010;

10) in caso di esito negativo della verifica di congruità, l'offerta sarà esclusa e si procederà alla verifica dell'offerta che segue in graduatoria e, così, fino all'individuazione dell'offerta congrua.

III.3 Aggiudicazione

a) la Commissione di gara, a conclusione dei lavori, redige apposito verbale di aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche in presenza di una sola offerta valida; l'aggiudicazione definitiva è subordinata alle seguenti condizioni:

1) all'accertamento dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al d.P.R. n. 252 del 1998;

2) all'accertamento della regolarità contributiva relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, d.l. n. 210/2002, convertito dalla l. n. 266/2002 e all'art. 90, comma 9, lett. b), d. l.vo n. 81/2008;

3) all'acquisizione della certificazione di regolarità fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate competente per le verifiche di cui all'art.38, co.1 lettera g), d. l.vo n. 163/2006;


b) l'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, d. l.vo n. 163/2006, a seguito dell'approvazione da parte dell'organo competente;

c) ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8 del d. l.vo n. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica, ai sensi dell'art. 48, comma 2, d. l.vo n. 163/2006, in capo all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, del possesso dei prescritti requisiti generali e speciali;

d) ai sensi degli articoli 71 e 76 d.P.R. n. 445/2000 la stazione appaltante può:

1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiedendo a uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43, d.P.R. n. 445/2000, escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;

2) annullare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;



3) in presenza di situazione di avvalimento, nel caso di dichiarazioni mendaci dell'impresa ausiliaria, ferma restando l'applicazione dell'art. 38, comma 1, lettera h) del d. l.vo n. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, escludere il concorrente e incamerare la cauzione provvisoria.

III.4 Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario


a) l'aggiudicatario è obbligato a:

1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;

2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 113 del d. l.vo n. 163/2006;

3) munirsi, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del d. l.vo n. 163/2006, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto;

4) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lett. b), d. l.vo n. 494/1996;



5) presentare un proprio piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131, comma 2, lett. c), d. l.vo n 163/2006, all'art. 89, comma 1, lett. h) e al punto 3.2 dell'allegato XV, d. l.vo n. 81/2008;

6) l'aggiudicatario, se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, comma 3, l. n. 55/1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

7) per i raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari, non ancora costituiti, nonché per le imprese della rete concorrenti in R.T.I., non ancora costituiti, il cui contratto istitutivo non contiene il mandato a un organo rappresentativo e che, quindi, in fase di partecipazione alla gara hanno sostituito il mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno dei soggetti parte della rete, qualificato mandatario, con l'impegno scritto al conferimento dello stesso a seguito dell'aggiudicazione, devono produrre l'atto per scrittura privata autenticata o atto pubblico oppure firmato ai sensi

dell'art. 24 del d. l.vo n. 82/2005 di avvenuto conferimento del mandato collettivo all'operatore economico indicato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

b) qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva i precedenti obblighi in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, è revocata dalla stazione appaltante;

c) nel caso di cui alla precedente lettera b), la stazione appaltante provvede a incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

PARTE TERZA

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

I. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni

a) tutte le dichiarazioni richieste:

1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 d.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);



2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità (v. Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2011, n. 2579);

3) devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall'indirizzo di posta elettronica del concorrente, dove la stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;


4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati o aggregati in rete, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;

b) ai sensi dell'art. 47, comma 2, d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi a altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza (v. Cons. Stato, Sez. V, 9 aprile 2013, n. 1953);

c) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del d. l.vo n. 163/2006;

d) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli artt. 38, comma 5, 45, comma 6, e 47, d. l.vo n. 163/2006;

e) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli artt. 18 e 19 d.P.R. n. 445/2000;



f) le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese a uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lett. a), n. 3); le stesse comunicazioni possono essere fatte, a ogni effetto, anche mediante telefax o posta elettronica, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dalla legge;

g) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 32 della l. n. 190/2012, la stazione appaltante provvederà a dare pubblicità di tutte le informazioni relative al procedimento di aggiudicazione dell'appalto relativo all'affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione di tutte le opere e provviste, occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori indicati in oggetto.

II. Disposizioni finali

a) **computo dei termini:** tutti i termini previsti dal bando di gara e dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;

b) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli artt. 239 e 240, d. l.vo n. 163/2006, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Bari, con esclusione della giurisdizione arbitrale;

c) **interpello:** la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'art. 140, commi 1 e 2, d. l.vo n. 163/2006, per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori; l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario; l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dallo stesso in sede di offerta, sino al quinto migliore offerente in sede di gara, escluso l'originario aggiudicatario. Qualora l'offerta dell'operatore economico interpellato fosse stata superiore alla soglia di anomalia di cui all'art. 86, comma 1, d. l.vo n. 163/2006, l'affidamento è subordinato alla verifica della congruità dei prezzi di cui all'art. 87 del citato d. l.vo n. 163/2006, con le modalità di cui al par. III.2, n. 9), qualora tale verifica non sia già stata conclusa positivamente in precedenza;

d) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'art. 13 del d. l.vo n. 196/2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:

1) titolare del trattamento, nonché responsabile unico del procedimento è l'ing. Eduardo Messano;


2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;

3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), d. l.vo n. 196/2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi dei vigenti provvedimenti del Garante, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della Commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso, ove abbiano interesse a ricorrere;

6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;



7) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 13, d. l.vo n. 196/2003;

8) con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera d);

e) **norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:

1) il d. l.vo 12 aprile 2006, n. 163;

2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 207/2010;

3) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto;

4) tutta la normativa vigente compatibile con la presente gara d'appalto;

f) **riserva di aggiudicazione:** la stazione appaltante si riserva di differire, revocare o non aggiudicare la gara, senza alcun diritto dei concorrenti, e dell'aggiudicatario provvisorio, a rimborso spese e/o indennizzi di qualsivoglia indole.

Bari, 8 agosto 2013.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Eduardo Messano